

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2450**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SODANO, CRESCO, SALERNO, DE CARLI, CURCI,
TRAPPOLI, ALBERINI***Presentata il 15 gennaio 1895*

Estensione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori, ex dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, militari, religiosi, razziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Malgrado i numerosi provvedimenti che via via sono stati emanati per la concessione di benefici alle diverse categorie di cittadini danneggiati per motivi politici o sindacali, rimane ancora non attuata la raccomandazione rivolta al Governo dal Parlamento in occasione del varo della legge 15 febbraio 1974, n. 36, che voleva l'estensione generalizzata — ovviamente, ove si fossero verificate effettive discriminazioni — del diritto alla ricostruzione della base pensionistica.

Risultano infatti ingiustamente esclusi sia i dipendenti della pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto tra il 1° gennaio del 1947 e il 7 agosto del 1966 per motivi che, indipen-

dentemente dalle motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa o all'appartenenza ad un sindacato, sia le categorie che appartengono al cosiddetto « precariato » della pubblica amministrazione e che, non avendo ottenuto il rinnovo del contratto dopo il 1° gennaio 1950, hanno perduto automaticamente il diritto di far valere gli stessi requisiti che — viceversa — gli impiegati di ruolo potevano vantare come titolo per il computo e l'integrazione della posizione assicurativo-previdenziale.

Non a caso nella scorsa legislatura sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati vennero presentate specifiche interrogazioni sull'argomento, tutte miranti a conoscere quali provvedimenti si

volessero adottare per rendere giustizia agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e di pubblica sicurezza provenienti dalle formazioni partigiane, già in servizio permanente effettivo ed ora in ausiliario o nella riserva, i quali, durante la loro carriera, proprio in ragione della loro appartenenza alle formazioni partigiane, hanno subito una spietata discriminazione ad opera degli organi del Ministero.

L'urgenza di adottare adeguate misure riparatorie, alla base delle quali sta la medesima *ratio* che ha ispirato la legge 15 febbraio 1974, n. 36, è di tutta evidenza se si considera:

che tali ufficiali e sottufficiali hanno subito continue vessazioni con trasferimenti o con mancate o ritardate promozioni;

che le Commissioni d'avanzamento, che avrebbero dovuto essere strumenti di giustizia, non hanno adempiuto in questo caso ai loro compiti;

che le ingiustizie subite sono state spesso denunciate e documentate;

che il danno morale ed economico che è derivato agli ufficiali ed ai sottufficiali dal trattamento discriminatorio è di enorme portata.

La normativa prevista dalla presente proposta di legge assume particolare importanza soprattutto perché si viene finalmente a sanare una situazione che è stata fonte di immotivate ingiustizie: il numero dei possibili beneficiari sarà infatti piuttosto esiguo rispetto alla massa di coloro che hanno usufruito delle disposizioni vigenti, ma assai rilevante risulta lo obiettivo di tenere fede ad un principio di equità e di colmare una passata carenza.

Le brevi argomentazioni suesposte non richiedono ulteriori puntualizzazioni rispetto a quanto già espressamente previsto nell'articolato che viene proposto.

Ci sembra tuttavia opportuno e significativo ricordare che le misure esposte, furono, nella VIII legislatura, unanimamente condivise da tutti i gruppi parlamentari del Senato della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n 36, si applicano anche

1) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione,

2) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico,

3) ai militari che sono stati collocati a riposo di autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento

Oltre al trattamento di quiescenza, sono attribuiti agli ufficiali fino a due promozioni, e ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante

ART 2

La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve essere presentata dagli interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge

ART 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1985, a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio

ART 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana